

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **110/1991** (ECLI:IT:COST:1991:110)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **30/01/1991**; Decisione del **27/02/1991**

Deposito del **11/03/1991**; Pubblicazione in G. U. **20/03/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16958**

Atti decisi:

N. 110

## ORDINANZA 27 FEBBRAIO-11 MARZO 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 settembre 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Barazza Flavio, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla Corte di Assise di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza emessa il 20 settembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di motivare il proprio dissenso";

che medesima questione è stata sollevata anche dalla Corte di assise di Catanzaro, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1990, ed estesa agli artt. 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni dal contenuto sostanzialmente identico e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 458, primo e secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, citato;

che di conseguenza le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440, e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*